

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 963)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GIANNINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 febbraio 1980, n. 33, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, ha dettato norme, tra l'altro, per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, pre-

vedendo che i giovani assunti siano ammessi a sostenere a tale fine un esame di idoneità entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici.

La durata di esecuzione di tali progetti è stata fissata, dalla legge n. 33 del 1980, in 24 mesi indistintamente per tutti i progetti, ma la situazione di fatto sulla quale tale norma è venuta ad operare risulta varia-

mente diversificata, poichè le singole Amministrazioni hanno avviato in momenti temporalmente diversi l'esecuzione dei progetti specifici da realizzare ai sensi della legge n. 285 del 1977. Pertanto, mentre alcuni di essi avranno scadenze diversificate in ragione del diverso momento di avvio, comunque in un arco di tempo il cui punto finale si colloca alla data del 31 marzo 1982, la parte di gran lunga maggiore dei progetti avviati sarebbe venuta a scadenza nei primi mesi del corrente anno.

La citata legge n. 33 del 1980 ha, quindi, provveduto, per i contratti relativi a progetti specifici per i quali è imminente la scadenza, a prorogarne la durata alla data del 30 giugno 1980 nelle more dell'attuazione della procedura, prevista dalla medesima legge, per l'immissione dei giovani nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

Per tale procedura, ai sensi della più volte citata legge n. 33, risulta necessario espletare numerosi e complessi incumbenti in ordine ai quali, in sede di emanazione della legge stessa, non è stato possibile procedere ad una previa e adeguata valutazione dei tempi necessari per l'esecuzione. A ciò si aggiunga che il numero, già assai elevato, di candidati da ammettere agli esami di idoneità risulterà ulteriormente aumentato a causa del fatto che la legge n. 33 consente l'ammissione ai medesimi esami anche dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. È quindi prevedibile, seppure non esattamente quantificabile al momento, una larghissima partecipazione agli esami in

questione anche di questa seconda categoria di destinatari della norma, per cui risulteranno più che proporzionalmente aumentati gli adempimenti ed i tempi necessari per giungere all'approvazione delle graduatorie previste dall'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 663, come modificato dalla legge di conversione n. 33.

Si rende pertanto necessario procedere alla proroga di tutti i contratti stipulati dalle Amministrazioni ai sensi della legge n. 285 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, ed a ciò si è provveduto con l'unito decreto-legge, che viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

Il provvedimento dispone la proroga fino al 31 dicembre 1980 indistintamente di tutti i contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni, compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto-legge n. 663, come modificato dalla legge di conversione n. 33 del 1980.

In considerazione dell'imminente immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, è stato altresì stabilito che i giovani, una volta completati i cicli di formazione già programmati, saranno addetti a tempo pieno ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale di assunzione.

Infine, viene stabilita in 24 mesi la durata massima delle riduzioni contributive previste in favore delle cooperative di produzione e lavoro, di cui alla vigente normativa in materia di occupazione giovanile.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, numero 285, e successive modificazioni e integrazioni.

*Decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 24 giugno 1980.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti:

« I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, già scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980, sono prorogati a tale data.

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione ».

### Art. 2.

La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscono le cooperative indicate nell'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, non può eccedere i ventiquattro mesi.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1980.

PERTINI

COSSIGA — GIANNINI — FOSCHI —  
PANDOLFI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO